



*Città di Pescara*

*Medaglia d'oro al Merito Civile*

# **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'**

*(Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 134 del 11/12/2025)*

## **ART. 1 (Istituzione)**

1. Ai sensi dell'art. 33 comma 2 dello Statuto comunale. è istituita presso il Comune di Pescara la Commissione per le Pari Opportunità, in conformità ai principi espressi all'art. 1 commi 4 e 5 dello Statuto medesimo.

## **ART. 2 (Finalità)**

1. La Commissione per le pari Opportunità è un organismo permanente che si propone di conseguire le seguenti finalità:

- contribuire all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra cittadini sanciti dall'art. 3 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi delle Leggi 22.06.90. n. 164 e 10.04.91 n. 123; ai sensi della normativa vigente con ogni successiva modifica.

- rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti di qualunque persona affinché ciascuno possa realizzare pienamente il proprio progetto di vita a seconda delle proprie aspirazioni e possibilità, al fine di contribuire al massimo sviluppo dell'autonomia, dell'identità e della specificità di ciascuna persona nonché per stimolare la crescita, in tutta la cittadinanza, di una cultura delle pari opportunità libera da stereotipi di ogni genere;

- promuovere e realizzare pari opportunità tra tutti i cittadini, con particolare riferimento alle tematiche legate all'appartenenza di genere, alla disabilità, all'equità, alla salute, all'istruzione, ai diritti umani, all'inclusione, alle condizioni di lavoro dignitose, all'educazione, alla formazione, alla cultura, nei comportamenti, nella partecipazione alla vita sociale, politica ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità all'interno della comunità, nell'ambito sociale e lavorativo;

- integrare la prospettiva di genere nell'attività di realizzazione delle politiche nei diversi ambiti di intervento del Comune, attraverso un approccio strategico che mira a integrare la prospettiva di genere in tutte le politiche e i programmi, anche suggerendo l'adozione di azioni positive, al fine di raggiungere l'uguaglianza di genere in ogni ambito della società;

- promuovere l'uguaglianza e l'inclusione per tutte le persone, comprese quelle con disabilità, attraverso l'elaborazione di politiche volte al superamento e rimozione di ostacoli e discriminazioni in ogni ambito.

## **ART. 3 (Competenze)**

1. La Commissione ha il compito di elaborare e formulare proposte in ordine a:

a) promozione e svolgimento di indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti legate al genere e alla disabilità nel territorio comunale;

b) raccolta e diffusione dei risultati delle indagini e delle ricerche di cui alla lettera precedente e di ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, pubblicazioni;

c) divulgazione ed attuazione delle leggi comunitarie, nazionali e regionali inerenti in via diretta o indiretta la tematica di genere e la disabilità, l'equità, la salute, l'istruzione, i diritti umani, l'inclusione e le condizioni di lavoro dignitose con particolare riferimento alle leggi in materia di lavoro, formazione professionale e servizi sociali e tutela della maternità e della famiglia;

d) promozione e realizzazione di iniziative nel settore della formazione, qualificazione e riqualificazione professionale tendenti a realizzare l'effettiva parità;

e) indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione dell'Ente per l'applicazione di "codici di comportamento" all'interno dell'Ente;

f) ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

g) includere la valutazione dell'impatto di genere e la possibilità di predisposizione di bilancio di genere dell'ente.

2. Formula, alla giunta comunale, pareri sugli indirizzi da proporre al consiglio comunale in merito ad azioni particolarmente rivolte al benessere delle persone, relative alle tematiche di genere, alla disabilità e più in generale alla sostenibilità sociale e a tutti gli obiettivi da essa contemplati come l'equità, la salute, l'istruzione, i diritti umani, l'inclusione e le condizioni di lavoro dignitose, con l'obiettivo è promuovere il benessere delle comunità, garantire pari opportunità e migliorare la coesione sociale per tutti.

- sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva di ciascuna persona alla vita culturale, politica, sociale, economica e lavorativa all'interno della comunità;

- attua iniziative dirette a promuovere una condizione umana e familiare di piena parità e corresponsabilità per consentire ad entrambi i genitori di rendere compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno sociale e professionale e per promuovere e sostenere azioni positive tese a superare ogni forma di disparità e ogni situazione di svantaggio che limitino l'effettivo e pieno esercizio dei diritti della persona in materie quali: diritti civili, istruzione, cultura, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, territorio e tutela ambientale.

3. Si raccorda per tutte le attività con l'assessorato competente, al fine di coordinare le azioni previste in un'ottica di maggiore efficacia; a tal fine, può essere prevista e assegnata, da parte della Giunta Comunale, una dotazione economica adeguata.

4. Esprime, altresì, pareri sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio Comunale, che abbiano natura di indirizzo e di programmazione finanziaria e rilevanza diretta o indiretta sulle tematiche di genere, sulla disabilità e sulla sostenibilità sociale intesa come equità, salute, istruzione, diritti umani, inclusione e condizioni di lavoro dignitose

5. Al 31 dicembre di ogni anno, invia una relazione illustrativa delle iniziative e delle attività realizzate, alla luce degli obiettivi ed ai compiti di cui al presente articolo.

#### **ART. 4 (Composizione e nomine)**

1. La Commissione è composta:

· da otto componenti nominati dalla conferenza dei capigruppo tra i Consiglieri Comunali di cui cinque di maggioranza e tre di opposizione;

· da dodici componenti nominati dal Consiglio Comunale, scelti tra candidati designati;

2. Entro 30 giorni dal suo insediamento il Sindaco pubblica il bando per la presentazione delle candidature alla carica di membro della Commissione, da far pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. Ciascun gruppo consiliare e ciascun ente, organizzazione ed associazione operante nel territorio comunale potrà presentare fino a un massimo di tre candidature.

3. I candidati devono essere in possesso di documentata competenza in materia di tematiche di genere, disabilità e sostenibilità sociale nei campi giuridico, economico, sociologico, educativo, psicopedagogico, della

comunicazione sociale, della formazione del lavoro, dei servizi sociali e del territorio nonché in ulteriori ambiti d'intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione.

4. Le candidature devono essere corredate da un curriculum dal quale risultino le competenze ed i titoli scientifici e professionali posseduti.

5. Decorso il termine per la presentazione delle candidature, entro i successivi 15 giorni il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare utile la nomina dei componenti della Commissione di competenza dell'Assemblea.

6. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.

7. In caso di cessazione dalla carica di consigliere comunale da parte di un componente di diritto, lo stesso verrà sostituito di diritto con il nuovo consigliere comunale che dovesse surrogarlo come primo dei non eletti, conservando la proporzione di genere all'interno della commissione. In mancanza alla sua sostituzione provvederà il Consiglio Comunale con elezione nell'ambito delle candidature già acquisite.

8. I consiglieri comunali non componenti possono presenziare ai lavori della Commissione.

## **ART. 5** **(Presidenza della Commissione)**

1. Nella prima seduta, convocata dal Sindaco entro 30 giorni dalla nomina dei componenti, la Commissione elegge al proprio interno, con separate votazioni segrete, il Presidente e il Vice- Presidente.

2. Per ciascuna delle cariche alla prima votazione risulterà eletto il commissario che riporterà la maggioranza assoluta dei voti. Se ciò non dovesse verificarsi, la votazione verrà ripetuta nella stessa giornata e risulterà eletto il commissario che avrà riportato la maggioranza relativa dei voti.

3. il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni della Commissione;

- predispone l'ordine del giorno delle riunioni coordina le stesse e tiene informato il Sindaco o un suo delegato sulle iniziative adottate;

- promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;

- propone alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi all'attività della Commissione, nei limiti delle disponibilità del bilancio;

- può partecipare alle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale secondo quanto stabilito nello Statuto dell'Ente e nei regolamenti in materia di "invitato esterno".

4. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso d'assenza o impedimento;

5. L'incarico di segretario della Commissione è assegnato dal Sindaco ad un dipendente dell'Amministrazione comunale di livello non inferiore al 6°.

**ART. 6**  
**(Funzionamento della Commissione)**

1. La Commissione si riunisce, di norma, una volta al mese e, comunque su iniziativa del Presidente o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti. In tal caso deve essere convocata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
  2. La convocazione deve essere fatta per iscritto e deve essere recapitata almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. Quando esistano motivi gravi o eccezionali, il Presidente può annullare la riunione dandone un preavviso, anche telefonico, nelle ventiquattro ore precedenti la data fissata.
  3. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo e della data di riunione, nonché dell'ordine del giorno.
  4. un terzo dei componenti della commissione può, in apertura di seduta, chiedere l'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno. La proposta deve essere approvata dalla maggioranza, dei presenti.
  5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà dei componenti: le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. (1)
  6. Il presidente della Commissione ha la facoltà di aggiornare, anche verbalmente, la seduta quando non venga esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
  7. al termine di ogni riunione della commissione deve essere redatto da parte del segretario, un verbale che deve essere letto, approvato e sottoscritto in apertura della seduta successiva.
  8. La Commissione può articolarsi in sezioni di lavoro e sottocommissioni quali le sottocommissioni cultura, salute, disabilità, sport, parità, formazione e sostenibilità sociale al fine di procedere a consultazioni ed audizioni.
- (1) Modificato con delibera di C.C. n. 106 del 30.07.2012.
9. La commissione per la realizzazione dei propri compiti istituzionali può avvalersi direttamente della collaborazione di enti, organizzazioni e istituzioni competenti o specializzate nella materia d'intervento della Commissione stessa.
  10. La Commissione deve esprimere i pareri di cui alla lettera E dell'art. 3 entro 20 giorni dalla ricezione degli atti, decorso tale termine, si prescinde dai pareri.
  11. Dei pareri resi si deve dare atto nelle premesse delle deliberazioni, per le quali sono stati richiesti.
  12. La Commissione convoca con cadenza almeno annuale. ai fini della predisposizione e discussione degli atti di cui all'art. 9 l'assemblea delle associazioni iscritte nell'Albo Comunale istituito ai sensi dell'art.10 del presente regolamento e dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle organizzazioni cooperative e dei movimenti legati alle tematiche di genere e disabilità dei partiti politici presenti in Consiglio Comunale.
  13. Eventuali modifiche al regolamento devono essere approvate dalla commissione a maggioranza assoluta dei componenti.

**ART. 7**  
**(Rapporti con gli uffici comunali e con gli enti e le aziende dipendenti dal Comune)**

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'ara. 3 lettera E) devono essere portati a conoscenza della commissione a cura del Presidente del Consiglio Comunale tutte le proposte di deliberazioni consiliari che

abbiano natura di indirizzo amministrativo e di programmazione finanziaria e che abbiano rilevanza sulle tematiche di genere e sulla disabilità, sull'equità, sulla salute, sull'istruzione, sui diritti umani, sull'inclusione e sulle condizioni di lavoro dignitose

2. Gli enti nei quali il Comune nomina propri rappresentanti e le società a partecipazione maggioritaria comunale forniscono su richiesta della commissione, tutti i dati e gli elementi necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali della commissione stessa.

#### **ART. 8 (Norma finanziaria)**

1 nel bilancio di previsione del Comune viene previsto anche un apposito capitolo di spesa per le attività della Commissione del genere di manifestazioni e convegni: a tal fine il Presidente della Commissione presenterà, almeno 45 giorni prima del termine di legge per l'approvazione del bilancio, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno un documento programmatico per l'anno successivo, corredato da un preventivo di spesa.

#### **ART. 9 (Albo Comunale delle Associazioni e di enti del terzo settore e comitati)**

(Albo Comunale delle Associazioni e enti del terzo settore e comitati che si occupano delle tematiche di genere, delle disabilità, dell'equità, della salute, dell'istruzione, dei diritti umani, dell'inclusione, delle condizioni di lavoro dignitose, dell'educazione, della formazione, della cultura, della partecipazione alla vita sociale, politica ed economica, delle istituzioni, della vita familiare e professionale e, più in generale, di sostenibilità sociale)

1. E' istituito un Albo Comunale delle Associazioni e enti del terzo settore e comitati, relativi alle tematiche di genere, alla salute ed alla disabilità aventi sede nel Comune di Pescara, che svolgano la loro attività in maniera continuativa, non abbiano fini di lucro e siano dotati di uno statuto, da depositarsi unitamente all'atto costitutivo al momento dell'iscrizione.

Il Consiglio Comunale verifica e aggiorna